



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

Certificato CSQ N. 9159.CMPD

T	P51	MD01	Rev.4
---	-----	------	-------

Processo trasversale a tutti i settori

Regolamento

di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 36 del 28/09/2017

Esecutivo dal 25/10/2017

Firmato

Il Presidente

Umberto Torraca

Firmato

Il Segretario Generale

Franceschina Bonanata

INDICE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Tipologia dei rifiuti– Criteri di assimilazione - Esclusioni
- Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune
- Art. 5 - Carta dei servizi

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI - OBBLIGO DI CONFERIMENTO

- Art. 6 - Competenze del Comune
- Art. 7 - Competenze ed obblighi del gestore del servizio appaltato dal Comune.
- Art. 8 - Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta, conferimento.
- Art. 9 - Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani - corretto utilizzo - divieti
- Art. 10 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 11 - Raccolta e trasporto
- Art. 12 - Smaltimento
- Art. 13 - Obblighi e divieti ai produttori o detentori dei rifiuti e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)
- Art. 14 Gestione dei rifiuti prodotti nelle aree o in immobili comunali
- Art. 15 - Insediamenti produttivi e commerciali

TITOLO III – PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI – RECUPERO DI MATERIALI RICICLABILI.

- Art. 16 – Finalità

- Art. 17 - Indirizzi generali
- Art. 18 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi
- Art. 19 - Gestione delle raccolte differenziate
- Art. 20 – Recupero di alimenti da mense e attività
- Art. 21 – Autocompostaggio

TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E DEGLI SPAZI.

- Art. 22 – Definizioni
- Art. 23 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni
- Art. 24 - Gestione delle aree verdi pubbliche
- Art. 25 - Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale
- Art. 26 - Contenitori portarifiuti
- Art. 27 – Obbligo di adeguata manutenzione delle aree scoperte private e luoghi di uso comune privati.
- Art. 28 - Terreni non edificati
- Art. 29 - Aree occupate da mercati
- Art. 30 - Aree limitrofe od occupate da pubblici esercizi
- Art. 31 - Carico e scarico merci e materiali
- Art. 32 - Aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 33 - Manifestazioni pubbliche
- Art. 34 - Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti
- Art. 35 - Rifiuti abbandonati

TITOLO V – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE

- Art. 36- Finalità
- Art. 37 – Definizioni

- Art. 38 – Requisiti generali del Centro Raccolta
- Art. 39 – Criteri generali per la gestione
- Art. 40 – Controllo del Centro Raccolta
- Art. 41 – Utenze ammesse al conferimento
- Art. 42 – Rifiuti conferibili
- Art. 43 – Quantità di rifiuti conferibili
- Art. 44 – Pesatura dei rifiuti
- Art. 45 – Orario e calendario di apertura
- Art. 46 – Accesso dei soggetti conferenti
- Art. 47 – Modalità di conferimento
- Art. 48 – Altre norme di comportamento
- Art. 49 – Cooperazione del gestore
- Art. 50 – Danni e risarcimenti
- Art. 51 – Controllo del Comune
- Art. 52 – Divieti

TITOLO VI - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 53 - Sistema sanzionatorio
- Art. 54 – Sanzioni
- Art. 55 - Pagamento in misura ridotta in casi tipizzati
- Art. 56 - Sanzioni accessorie
- Art. 57 Ripristino e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 58 – Osservanza di altre disposizioni e di regolamenti comunali
- Art. 59 - Disposizioni finali

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI****Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alla normativa comunitaria, compresi il Codice Europeo Rifiuti ed il relativo elenco, nonché alle leggi nazionali e regionali in materia, le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale, ivi comprese le disposizioni per la pulizia e l'igiene del suolo e la disciplina dei controlli e delle sanzioni.

2. Per "gestione del ciclo dei rifiuti" si intende l'insieme delle azioni volte a gestire il processo dei rifiuti dalla loro produzione fino al destino finale, coinvolgendo le fasi della raccolta, del trasporto, la valorizzazione tramite separazione e lo smaltimento. L'obiettivo della gestione è teso a contenere, fino ad annullare, gli impatti ambientali ed igienico-sanitari connessi al suddetto ciclo, riducendo la produzione dei rifiuti stessi in quanto tali ricercando, attraverso la loro valorizzazione, il recupero di risorse.

3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- b) le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa nazionale e regionale in materia;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari e pericolosi, quali i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 184 del Codice dell'Ambiente, la cui gestione non rientra o non è compatibile con i rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero e/o smaltimento e salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, nel rispetto di standard minimi da rispettare;

f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi;

g) la definizione del perimetro in cui è attivata la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e dello spazzamento;

h) le modalità per ridurre o disincentivare la produzione di rifiuti;

i) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

4. Le norme, disposizioni e le prescrizioni del presente Regolamento, ove non diversamente specificato nell'articolato, si applicano all'intero territorio comunale.

5. Per una migliore attuazione del presente Regolamento, la Giunta Comunale e gli uffici preposti possono predisporre appositi documenti tecnici di specificazione operativa per l'attuazione degli obiettivi dinamici e delle previsioni del Regolamento stesso.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e fatte salve le definizioni contenute nelle disposizioni di legge e dell'Allegato tecnico, si intende per:

- a) "gestione dei rifiuti": attività di pubblico interesse per il recupero e lo smaltimento degli stessi senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- c) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs 152/2006;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- f) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- h) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- i) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- j) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- k) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- l) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti già usati non sono trattati come rifiuti, ma vengono separati e valorizzati per essere reimpiegati per finalità ambientalmente compatibili;
- m) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, nell'economia in generale.
- n) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero;
- o) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto, per poter ridurre:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose nell'ambiente;
- p) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta e raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani;
- q) spazzamento delle aree pubbliche: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico;
- r) responsabile del ciclo dei rifiuti: qualunque soggetto titolare di produzione, gestione del servizio o proprietario del rifiuto, tenuto a gestire lo stesso nell'ambito del ciclo dei rifiuti;
- s) limite soglia assimilazione: quantità di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, prodotti annualmente o periodicamente, inferiore al limite di assimilazione stabilito dall'organo comunale competente;
- t) Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono una serie di misure, obbligatorie, da seguire negli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, al fine di garantire il

rispetto delle esigenze di sostenibilità ambientale.

Art. 3 - Tipologia dei rifiuti – Criteri di assimilazione - Esclusioni

1. I rifiuti sono classificati: secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali"; in base alle caratteristiche, in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi"; in base all'assimilazione alla categoria "urbano", i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione.

2. L'articolazione delle tipologie è specificata dalla legge, nonché dai documenti del contratto d'appalto dei servizi d'igiene urbana del Comune e dai documenti tecnici di cui all'art. 1, comma 5 del presente Regolamento.

3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi;
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore del servizio pubblico e previste nel Contratto di Servizio;
- devono rientrare nei limiti quantitativi di conferimento, determinati sulla base delle effettive capacità di raccolta e smaltimento, previsti per la gestione del servizio pubblico e stabiliti con apposito atto dagli organi comunali competenti.

4. Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia di assimilazione previsto, dovrà essere inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo,

precisando il quantitativo totale e le tipologie di rifiuti che si prevede di produrre, secondo il calcolo del parametro di confronto del Limite Soglia Assimilazione. Il Comune ed il gestore del servizio, a seguito di verifica, previo avviso possono comunque escludere dal servizio di raccolta urbana il produttore di rifiuti assimilati ove riscontrassero il superamento della soglia limite di assimilazione.

5. La verifica del rispetto dei requisiti sarà effettuata dal Comune o dal suo appaltatore di servizio attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

6. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da attività di servizio, da lavorazioni artigianali ed industriali;
- d) i rifiuti da attività commerciali non assimilabili ai sensi del precedente comma 3);
- e) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- f) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- g) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti.

7. Sono classificati "pericolosi" i rifiuti non domestici, precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 152/06 sulla base degli allegati G, H ed I. Sono considerati rifiuti urbani pericolosi anche le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico.

8. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

9. Tutte le classificazioni suddette sono automaticamente aggiornate a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni di legge.

Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

1. Il Comune eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale, attraverso procedure di evidenza pubblica e per l'affidamento dei pubblici servizi locali e di pubblico interesse, e tiene conto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti da norme di legge per gli appalti ed i servizi pubblici e di pubblica utilità.

2. Il servizio da appaltare è impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti e delle materie raccolte.

3. Tramite l'appalto del servizio, il Comune svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

- a) servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti;
- b) servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti;
- c) servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani in genere;
- d) servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento e mediante eventuali specifiche convenzioni stipulate con il produttore;
- e) servizio di spazzamento rete stradale;
- f) servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esterni;

g) tutti gli altri servizi complementari ed accessori previsti e concordati mediante apposito contratto di servizio.

Art. 5 – Carta dei servizi

1. Il gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio, per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento del rimborso stesso.

2. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.

3. Il gestore è tenuto a rispettare gli standard qualitativi e le garanzie per l'utenza adottati dalla Carta dei Servizi.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI - OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Art. 6 - Competenze del Comune

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita nelle forme previste.

2. Il Comune si riserva di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.

3. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:

- a) definire i termini di articolazioni e le modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b) definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni

necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;

- c) stabilire frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze del gestore dei servizi e dell'utenza;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.

4. Il Comune, sentito il Gestore, entro trenta giorni dall'effettuazione delle verifiche necessarie per l'assimilazione dei rifiuti di cui all'art. 3, formula la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.

5. Per particolari ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, sempre che non vi si possa provvedere altrimenti, il Sindaco può emettere ordinanza contingibile ed urgente secondo le modalità di cui all'art. 191 del Codice dell'Ambiente.

Art. 7 – Competenze ed obblighi del gestore del servizio appaltato dal Comune

1. Il gestore rispetta tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento di un servizio di pubblica utilità finalizzato a garantire l'igiene urbana e la salvaguardia dell'ambiente, che non può pertanto essere interrotto.

2. L'appaltatore/concessionario è tenuto ad effettuare la sua attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio.

3. Nel rispetto di quanto affidato con il contratto di servizio, il gestore provvede.

- a) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel territorio cittadino, compreso il trasferimento degli stessi agli impianti di smaltimento o ad idonea stazione di trasferimento autorizzata;

- b) alla gestione e al controllo del Centro di Raccolta comunale;

- c) al servizio di spazzamento stradale e di vuotatura dei cestini stradali per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio;

- d) alla raccolta dei rifiuti dei mercati ordinari e/o straordinari autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

- e) alla pulizia straordinaria di strade o piazze interessate da manifestazioni di interesse pubblico autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

- f) alle rimozioni straordinarie dei rifiuti ordinate dal Comune per casi particolari, e alla raccolta ordinaria dei rifiuti abbandonati al di fuori dei contenitori per le quantità stabilite dal contratto di servizio;

- g) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;

- h) promuove con il Comune un piano di comunicazione per la miglior raccolta dei rifiuti, collaborando nelle scuole locali o in appositi incontri con la cittadinanza per diffondere la "cultura della corretta gestione del rifiuto".

4. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza mensile, il peso dei rifiuti raccolti per ogni singola tipologia, e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

5. Il gestore del servizio collabora con il Comune nelle attività di verifica dei rifiuti esposti dall'utenza, nell'individuazione delle proposte di miglior organizzazione, nonché per l'istruttoria di verifica dell'assimilazione dei rifiuti, come indicata nel presente Regolamento.

6. Per l'esercizio delle attività di competenza, il gestore del servizio provvede in autonomia, nel rispetto di quanto definito dal contratto di servizio dell'appalto e dagli obiettivi in esso fissati, e nel rispetto del presente Regolamento.

7. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi finalizzate a risolvere specifiche criticità, ovvero a migliorare il servizio reso senza apportare oneri al Comune ed alla collettività servita, possono essere apportate autonomamente dal Gestore, purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio e dal presente regolamento.

Art. 8 - Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza di raccolta, conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.
2. Il numero e le relative capacità dei contenitori devono essere previste in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative di raccolta sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.
3. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale con il sistema di raccolta domiciliare, a mezzo contenitori stradali o mediante conferimento al Centro di Raccolta di tutte le tipologie di rifiuto con modalità di raccolta diversificate.
4. Per una migliore efficienza ed efficacia, il servizio prevede la suddivisione del territorio in zone dove svolgere lo stesso con modalità specifiche. Il perimetro di raccolta sul territorio è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio articolati nelle fasce antimeridiane, pomeridiane, notturne, in relazione agli obiettivi della raccolta.
5. Per garantire il migliore servizio possibile dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate, dimensionate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
6. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui al Titolo II del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché previste nel contratto di servizio e nel piano finanziario. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni del presente Regolamento, secondo specifiche impartite

dagli Uffici comunali competenti e contenute in eventuali convenzioni all'uopo stipulate.

Art. 9 - Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani - corretto utilizzo-divieti

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, vengono utilizzati reggisacchi e/o contenitori che devono essere collocati e ricoverati in area privata ed esposti su pubblica via entro le ore 6.00 delle giornate di raccolta.
2. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, in base alle diverse tipologie stabilite dal Comune, di norma sono forniti dal Gestore ad ogni singola utenza ed hanno capacità differenti in rapporto al numero e tipologie delle utenze. L'utilizzo di tali contenitori protegge i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e per impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore, sentito il Comune, provvederà alla sua sostituzione, previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
3. I contenitori forniti sono assegnati in comodato d'uso e devono essere tenuti in buono stato conservativo. In particolare non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori assegnati, compreso il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori, è in capo all'utenza.
4. I contenitori possono essere esposti su pubblica via o all'esterno su area privata ove espressamente predisposta e prevista, la sera del giorno precedente al servizio ma non prima delle ore 19.00. I rifiuti dovranno essere posizionati su suolo pubblico, in corrispondenza del proprio numero civico, senza interessare proprietà altrui e devono essere riportati all'interno delle proprietà, liberando il suolo pubblico subito dopo la vuotatura, e comunque non oltre le ore 14.00 del giorno previsto per la raccolta.
5. I sacchi, ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio commerciale che li ha prodotti, devono essere accuratamente chiusi

e non possono essere esposti in giorni ed in orari diversi da quelli sopra stabiliti.

6. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con cassonetti o altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, se non per il tempo strettamente necessario alla loro vuotatura. Eventuali specifiche necessità devono essere autorizzate dal Comune e sono soggette al pagamento di COSAP/plateatico.

7. Qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni e i cassonetti dovranno essere ritirati dagli utenti ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili.

8. I cestini comunali al servizio di luoghi pubblici, negli immobili e dei parchi devono essere utilizzati esclusivamente allo scopo di raccogliere rifiuti occasionali di attività ricreative all'aperto.

9. Oltre a quanto sopra stabilito, è vietato:

- l'uso diverso dei specifici contenitori per la raccolta differenziata;
- l'immissione, nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani:
 - a) di rifiuti pericolosi;
 - b) di rifiuti speciali non assimilati;
 - c) di rifiuti costituiti da sostanze liquide;
 - d) di materiali accesi;
 - e) di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
 - f) di rifiuti di imballaggi terziari;
 - g) di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata;
 - h) di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..)
 - i) di materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta

(grossi materiali metallici e materiale edilizio).

10. E' inoltre vietato l'utilizzo di cassonetti con colori differenti da quelli stabiliti convenzionalmente per le raccolte differenziate e precisamente:

marrone: frazione umida;

bianco: carta;

giallo: plastica;

azzurro/blu: vetro e lattine;

verde: frazione verde.

Art. 10 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli, su suolo privato fino alla giornata del servizio pubblico di raccolta, senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2. Al servizio pubblico di raccolta domiciliare devono essere conferiti rispettando i giorni e gli orari previsti per la raccolta.

3. Per il corretto conferimento delle singole frazioni devono essere osservate le norme di seguito indicate, nonché quelle stabilite dalle specifiche ordinanze comunali:

a) RIFIUTI INDIFFERENZIATI: il conferimento deve avvenire in sacchi trasparenti o semitrasparenti da 100 lt. e/o in cassonetti condominiali da 1000/1300 Lt. predisposti con attacco "bologna". E' vietato l'uso di sacchi neri e "shopper". E' vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati:

- rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolte differenziate;
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
- sostanze liquide;
- materiali accesi;

- materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio).
- b) **FRAZIONE UMIDA:** I rifiuti, inseriti in sacchetti biodegradabili, devono essere conferiti con l'utilizzo dei contenitori (bidoncini da 35 lt. o cassonetti da 120/240/360 lt.) in dotazione alle varie utenze. E' assolutamente vietato l'utilizzo di sacchetti di plastica;
- c) **CARTA:** deve essere conferita legata in pacchi, in scatoloni scatole o sacchetti di carta oppure inserita nei cassonetti, dove presenti, di colore bianco;
- d) **PLASTICA:** deve essere utilizzati sacchi trasparenti o semitrasparenti da 100 lt. oppure inserita nei cassonetti, dove presenti, di colore giallo;
- e) **VETRO e LATTINE:** devono essere utilizzati esclusivamente i contenitori di colore blu forniti a tutte le utenze;
- f) **VERDE:** devono essere conferiti, ridotti di volume, con appositi contenitori (ceste in plastica, scatole in cartone ecc.) di dimensioni e peso ragionevoli da poter essere svuotati a mano dal personale addetto alla raccolta. Una volta vuotati i contenitori verranno riposti nello stesso posto in cui sono stati posizionati dagli utenti che avranno cura di ritirarli. Ramaglie e potature dovranno essere legate in fascine di peso e volume ragionevoli e comunque non più lunghe di 1,5 mt. Le utenze possono dotarsi di cassonetti, che dovranno essere verdi con attacco a rastrelliera per permettere la vuotatura meccanica; è inoltre possibile il conferimento diretto da parte dell'utente, del rifiuto verde presso il Centro di Raccolta Comunale, conferimento che diventa obbligatorio per grosse quantità non gestibili dal servizio pubblico domiciliare;
- g) **RIFIUTI INGOMBRANTI:** devono essere conferiti direttamente presso il Centro di Raccolta comunale a cura degli utenti. Gli utenti impossibilitati al conferimento diretto presso la piattaforma possono usufruire del servizio domiciliare previa prenotazione telefonica: in questo caso i

rifiuti dovranno essere esposti su suolo pubblico, a cura dell'utente, non prima della sera precedente il giorno indicato per il ritiro. occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

4. I rifiuti urbani sotto elencati devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta istituiti dal Comune e dal Gestore o presso la Piattaforma Comunale secondo le modalità indicate dall'Appaltatore / Concessionario del servizio, in particolare:

- a) pile: in appositi contenitori situati presso i rivenditori o direttamente nei contenitori predisposti sul territorio;
- b) medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
- c) olio vegetale: per le utenze commerciali (ristoranti, pizzerie e simili) deve essere attivato il servizio domiciliare di raccolta dell'olio vegetale che verrà con cadenza almeno mensile prelevato dalla ditta concessionaria del servizio;
- d) altri rifiuti eventualmente non citati: conferimento diretto da parte del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale;
- e) le siringhe abbandonate in aree pubbliche o di uso pubblico: tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni dell'ATS, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- f) **MACERIE e SIMILI:** I rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi, sanitari, ecc.) non dovranno essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma dovranno essere gestiti, a cura del proprietario dell'immobile o dell'impresa che effettua i lavori, con smaltimenti in appositi

impianti; per l'utenza domestica, nei casi di modesti interventi di manutenzione, è possibile il conferimento da parte del proprietario dell'immobile di piccole quantità (max 3 secchi) dei rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale;

- g) **MOZZICONI di SIGARETTE:** è vietato l'abbandono di mozziconi di sigarette su suolo pubblico, trattandosi di rifiuto non biodegradabile da conferire negli appositi contenitori.

Art. 11- Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

Art. 12 – Smaltimento

1. Il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti deve avvenire in impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti.

Art. 13 - Obblighi e divieti ai produttori o detentori dei rifiuti e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

1. Compete ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati, il conferimento dei rifiuti secondo le modalità e tempistiche previste dal Comune.

2. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

3. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi

o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Codice dell'Ambiente, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o sostanze dai flussi di rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

4. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato, qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo o nel suolo, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o di immettere, rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige nei corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde, per tutte le acque superficiali e sotterranee.

5. Fatto salvo per i rifiuti originati e prodotti direttamente nel territorio comunale da turisti, visitatori, lavoratori presso attività del territorio, è vietato da parte dei cittadini e delle attività economiche non aventi residenza, dimora o sede operativa nel Comune, utilizzare i contenitori ed il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale.

6. E' vietato da parte di chiunque utilizzare i cestini stradali e nei parchi per usi impropri, per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni o da utenze non domestiche.

7. È rigorosamente vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini nei rifiuti conferiti.

8. È rigorosamente vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata.

9. In caso di inadempienza ai divieti di cui sopra, ovvero in presenza di problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o anche per il semplice ripristino del pubblico decoro, gli organi comunali competenti dispongono con

propri provvedimenti avverso gli interessati o responsabili, secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Codice dell'Ambiente.

Art. 14 - Gestione dei rifiuti prodotti nelle aree o in immobili comunali

1. Tutti i rifiuti oggetto del presente articolo sono nella responsabilità di gestione degli specifici appaltatori dei lavori, servizi e forniture relativi ad immobili ed aree comunali, relativi cantieri e dei servizi cimiteriali.

2. Rifiuti cimiteriali. Sono equiparati a rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

a) ordinaria attività cimiteriale, costituiti, a titolo esemplificativo, da: fiori secchi; corone funebri; carta; ceri e lumini; materiali derivanti dalla pulizia dei viali; materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree usualmente poste all'interno del cimitero.

b) esumazioni ed estumulazioni, costituiti da: assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, maniglie; avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo). La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani; possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Gli imballaggi devono essere flessibili, di

colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recintata scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".

c) Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

d) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

3. Cantieri per lavori pubblici in immobili comunali, ove le dimensioni, le caratteristiche e i contenitori dei materiali da smaltire rientrano nelle definizioni dell'art. 3 del presente Regolamento.

4. Aree cani. Nelle aree cani sarà cura dei proprietari degli animali la raccolta delle deiezioni degli animali e il loro conferimento nei cestini comunali.

5. Aree di verde pubblico. I rifiuti vegetali, puliti, provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico, sono raccolti e conferiti direttamente dalla società appaltatrice del servizio. Per esigenze eccezionali, previ accordi con i competenti uffici del Comune, potrà essere accordato il conferimento presso il Centro di Raccolta del Comune.

6. Immobili con uffici o servizi comunali collettivi: all'interno di dette strutture dovranno essere in uso le normali modalità di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Art. 15 - Insediamenti produttivi e commerciali

1. Tutti gli insediamenti produttivi e commerciali operanti sul territorio comunale:

- Concorrono al rispetto delle raccolte differenziate;
- Rispettano i principi del presente Regolamento;
- Comunicano annualmente all'Amministrazione Comunale i dati sui quantitativi delle varie tipologie di rifiuti urbani o assimilati raccolti.
- Devono concorrere alla pulizia e al controllo delle aree limitrofe (per almeno 30 m dalla propria attività) impedendo l'abbandono di rifiuti prodotti dalla propria attività anche da terzi (bar, ecc) anche con il posizionamento di idonei contenitori aggiuntivi.

TITOLO III – PREVENZIONE E RIDUZIONE RIFIUTI - RECUPERO DI MATERIALI RICICLABILI.

Art. 16 – Finalità

1. Il Comune persegue il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal PRGR (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti), nonché il contenimento della produzione di rifiuti totali promuovendo la riduzione alla fonte dei rifiuti attraverso la valorizzazione ed il riutilizzo di beni durevoli usati da recuperare, togliendoli dal ciclo dei rifiuti.

2. Il Comune persegue altresì, attraverso i propri appalti, l'organizzazione di ulteriori frazioni di raccolte differenziate aventi requisiti di valorizzazione, minimizzando sempre più le raccolte indifferenziate.

Art. 17 – Indirizzi generali

1. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate in relazione a criteri di economicità e di sostenibilità ambientale, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;

- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e di smaltimento, *con particolare riguardo alla possibile valorizzazione dei prodotti/manufatti usati prima che diventino "rifiuto"*;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero;
- j) delle forme di collaborazione con associazioni e realtà locali che possono collaborare al perseguimento dei suddetti obiettivi.

2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli) in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 18 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche se del caso definitivamente istituite con atto formale, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali, tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con atto formale, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla

conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

3. Il provvedimento esecutivo stabilirà se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati.

4. Per il rispetto delle sopra indicate disposizioni i produttori di rifiuti potranno conferire i flussi disciplinati anche a soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, purché ciò venga dimostrato con la necessaria documentazione.

Art. 19 - Gestione delle raccolte differenziate

1. Le raccolte differenziate sono organizzate/strutturate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti di Legge;

L'individuazione delle tipologie da sottoporre a raccolta differenziata e le modalità del relativo conferimento sono determinate da appositi atti comunali, fermo restando la possibilità di modificare il numero e la modalità.

2. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

3. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio e definite dal Contratto di servizio se appaltate dal Comune, o da specifico provvedimento autorizzativo se gestite da privati.

Art. 20 - Recupero di alimenti da mense e attività

1. Il Comune favorisce l'istituzione della rete del recupero degli alimenti ancora edibili,

in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense e attività simili.

2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati non ancora giunti a scadenza di risulta possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.

3. Costituiscono rifiuto gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non sono conservati correttamente.

4. Il Comune favorisce il censimento e l'istituzione delle attività e delle provenienze alimentari compatibili per il riciclo all'interno della rete di solidarietà sociale promossa dai volontari nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti, prevedendo di recepire la registrazione dei quantitativi recuperati e gestiti dalle associazioni deputate quale valore specifico della raccolta differenziata.

5. Annualmente le Associazioni di solidarietà sociale, ove costituite, presentano una relazione all'Amministrazione comunale in cui sono indicati i quantitativi di eccedenze alimentari recuperate nel territorio comunale attraverso i propri canali di solidarietà.

Art. 21 - Autocompostaggio

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere.

3. La compostiera deve essere collocata ove possibile ad una distanza di almeno dieci metri dall'abitazione confinante o comunque il più lontano possibile dalla stessa.

La struttura deve essere mantenuta in modo tale da non arrecare molestie al vicinato.

TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E DEGLI SPAZI.

Art. 22 - Definizioni

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, cigli stradali, esterni ad aree private recintate o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

2. La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola tipologia di intervento dal Contratto di servizio.

Art. 23 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente Regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :

- aree verdi pubbliche
- spazzamento e lavaggio stradale
- contenitori porta-rifiuti
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
- rifiuti cimiteriali

Art. 24 - Gestione delle aree verdi pubbliche

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

2. E' fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi pubbliche, ma comunque anche su suolo pubblico diverso dal verde (marciapiedi, strade ecc.), di impedire che detti animali sporchino con escrementi il suolo pubblico. Pertanto devono recare con sé gli strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni da

gettare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 25 - Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale

1. La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale comprende le strade e piazze comunali classificate pubbliche e/o di uso pubblico.

2. Il Comune istituisce divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 26 - Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.

2. E' fatto divieto di asportare, danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti domestici (provenienti dall'abitazione) ed ingombranti.

3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

4. Nelle aree e/o luoghi pubblici dotati di cestini multimateriale predisposti per la raccolta differenziata è fatto obbligo di utilizzarli in modo corretto conferendo le varie tipologie di rifiuti in modo differenziato.

Art. 27 - Obbligo di adeguata manutenzione delle aree scoperte private e luoghi di uso comune privati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

2. La posa di eventuali recinzioni a difesa della proprietà privata è ammessa, nel rispetto del codice civile, previo ottenimento

del preventivo titolo abitativo edilizio qualora necessario.

3. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, gli organi comunali competenti ingiungono ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine.

4. Trascorso inutilmente detto termine, l'organo competente, ovvero il Sindaco nel caso di urgenza e contingibilità, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica, valutando la possibilità di azioni sostitutive.

Art. 28 - Terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

2. Gli stessi devono inoltre ottemperare a quanto previsto dall'Ordinanza della Regione Lombardia n°. 25522 del 29/03/99 relativa alle disposizioni contro la diffusione della pianta "ambrosia" al fine di prevenire la patologia allergica ad essa collegata.

3. Qualora l'accumulo di rifiuti o la mancata cura e sfalcio delle aree risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Comune provvede a diffidare ed ad emettere, se necessario, ordinanza per la pulizia e lo sfalcio dell'area, secondo le norme di legge e del presente Regolamento.

Art. 29 - Aree occupate da mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori ove previsti e predisposti dal servizio di raccolta.

2. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono conferire i rifiuti in modo differenziato e rispettando le modalità previste nel presente Regolamento.

3. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, idonei cestini portarifiuti, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

4. E' fatto assoluto divieto conferire rifiuti non prodotti dalla specifica e circostanziata occupazione del suolo comunale, in particolare provenienti da attività svolte precedentemente in altri Comuni.

Art. 30 - Aree limitrofe od occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 31 - Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 32 - Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

3. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) al servizio pubblico di raccolta.

4. Più in generale è fatto altresì obbligo a chi effettua attività edili, anche su aree private, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere e qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via dovranno essere previste frequenti e periodiche pulizie delle vie interessate.

Art. 33 - Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, avvalendosi eventualmente di rapporti diretti con il Gestore o rimborsando il Comune, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in accordo con le modalità previste nel presente Regolamento soprattutto per ciò che riguarda le raccolte differenziate.

2. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni. Sono fatte salve le manifestazioni istituzionali e che beneficiano del patrocinio del Comune.

Art. 34 - Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 35 - Rifiuti abbandonati

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.

2. In caso di inadempienza, viene emessa ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, nei termini di legge a spese dei soggetti obbligati.

TITOLO V – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE.

Art. 36 - Finalità

1. Gli articoli del Titolo VI contengono le disposizioni per la corretta gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani (anche cantiere del gestore) e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 37 - Definizioni

1. Per l'applicazione del Titolo VI del presente Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:

- a) ecocentro o centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
- b) detentore: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
- c) utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- d) utenze domestiche: nuclei familiari;
- e) utenze non domestiche: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
- f) gestore: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
- g) responsabile del centro: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
- h) RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- i) DM 08/04/2008: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Art. 38 - Requisiti generali del Centro Raccolta

1. Il Centro Raccolta è realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008.
2. La realizzazione del Centro raccolta conforme alle disposizioni del DM 08/04/2008 è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 39 - Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro Raccolta;
 - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro Raccolta nel rispetto

delle norme vigenti in materia di sicurezza;

k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro Raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 40 - Controllo del Centro Raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro Raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.

2. Il Responsabile del Centro Raccolta è tenuto a verificare che la gestione del Centro Raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 41 - Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai cittadini e attività residenti o domiciliati nel Comune di Paderno Dugnano: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. I soggetti conferenti devono risultare iscritti tra i contribuenti del Comune ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia ed essere dotati di tessera magnetica rilasciata dal Comune.

3. Possono conferire anche le utenze non domestiche non iscritte tra i contribuenti del Comune purché abbiano sede legale o operativa sul territorio comunale a fronte di contributo (€/ton) stabilito dalla Giunta Comunale.

4. E' ammesso altresì l'accesso al Centro di Raccolta per conferimenti di rifiuti compatibili derivanti da ordinanze, atti comunali o provvedimenti di sequestro del Comune o da appalti pubblici con eventualmente rimborso a carico dei responsabili.

5. E' ammessa la possibilità di fornire il servizio anche a utenti esterni che lo richiederanno, detti utenti sono individuati tra i seguenti soggetti:

- aziende produttrici e/o artigiane con sede legale sul territorio comunale;
- dimostrino di essere aziende produttrici e/o artigiane la cui sede produttiva è ubicata in uno dei comuni limitrofi con il Comune di Paderno Dugnano;
- siano muniti di regolare Nulla Osta Esercizio Attività, come previsto dal Regolamento Locale d'Igiene;

a) tale servizio dovrà essere a pagamento; sono demandate alla Giunta Comunale la definizione delle modalità del servizio e gli importi delle tariffe che verranno applicate; l'estensione del servizio anche agli utenti esterni è considerato utile anche al fine di rendere un migliore e più completo servizio alla cittadinanza che in molti casi si serve di ditte non insediate sul territorio di Paderno Dugnano;

b) il criterio tariffario ammesso è il seguente: l'importo minimo richiesto dovrà essere al minimo uguale al costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale, ovvero fino ad un massimo di 1.5 (una volta e mezza) il costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale;

c) la Giunta Comunale potrà individuare le categorie o le ditte che, svolgendo attività anche fuori dal territorio del Comune di Paderno Dugnano e producendo fuori dal territorio comunale i rifiuti compresi dal comma a) dell'art. 4 del presente Regolamento, potranno conferire alla

piattaforma comunale secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale e con i costi individuati secondo i criteri del precedente comma d) del presente articolo.

Art. 42 - Rifiuti conferibili

1. Presso il Centro Raccolta potranno essere conferite le tipologie di rifiuto previste dalle normative vigenti nazionali e dalle disposizioni locali emanate a maggior specificazione.

2. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto rientranti nei criteri di assimilazione di cui all'art. 3.

3. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni e/o quantità non possono essere collocati nei contenitori domiciliari dedicati o esposti su pubblica via per le raccolte domiciliari, devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro Raccolta.

4. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Art. 43 - Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del centro raccolta e comunque in quantità non superiore al limite previsto all'art. 3 che pone il limite di assimilabilità a Kg. 30.000.

Art. 44 - Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

Art. 45 - Orario e calendario di apertura

1. Gli orari e il calendario di apertura, eventuali modifiche e/o integrazioni sono stabiliti con Decreto od ordinanza del Sindaco.

2. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 46 - Accesso dei soggetti conferenti

1. I cittadini e le utenze accedono all'impianto con l'utilizzo della tessera magnetica rilasciata dal Comune o altro strumento autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

2. Il gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro Raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

3. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 47 - Modalità di conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

5. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 48 - Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 49 - Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro Raccolta;
 - b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro Raccolta;
 - c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - 1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - 2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - 3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti. La relazione è trasmessa al Comune entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
 - d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti.

Art. 50 - Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 51 - Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i controlli di verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 52 - Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro Raccolta.
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nel Centro Raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

TITOLO VI - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 53 - Sistema Sanzionatorio

1. Addetti al controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni sono gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo di Polizia Locale. Sono altresì competenti all'accertamento anche gli altri soggetti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

2. Le violazioni di carattere amministrativo possono inoltre essere accertate dalle guardie ecologiche volontarie nonché da apposito personale dipendente del Comune o messo a disposizione dal Gestore Rifiuti, qualora nominato dal Sindaco *"agente accertatore ai soli fini del "regolamento comunale di gestione rifiuti urbani e di igiene urbana" su tutto il territorio comunale"*.

3. Autorità competente a ricevere scritti difensivi ed emettere ordinanza è il Direttore del Settore comunale competente per la materia ambientale.

4. Per quanto non diversamente stabilito nel presente regolamento, si rinvia al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 54 - Sanzioni

1. Salvo quanto non diversamente stabilito nel corrente Titolo VI, chiunque viola una disposizione del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ed euro 500,00 - pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00 - nonché al ripristino ambientale e dello stato dei luoghi.

Art. 55 - Pagamento in misura ridotta in casi tipizzati

1. Fermi restando i limiti edittali di cui al precedente articolo, viene stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta - di seguito indicato con P.M.R. - per le fattispecie come di seguito indicate:

- a) Al conferimento dei rifiuti fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati o con modalità diverse da

quelle prescritte dal presente regolamento si applica il PMR pari ad euro 50 per i rifiuti urbani, euro 100 per i rifiuti assimilati, euro 250 per i rifiuti ingombranti ed euro 500 per i rifiuti urbani pericolosi.

- b) La mancata differenziazione dei rifiuti provenienti da fiere, mercati settimanali o straordinari, Luna Park, circhi, spettacoli viaggianti o altre iniziative pubbliche comunque denominate, è sanzionata con PMR pari ad euro 500 a carico dei responsabili, così come degli organizzatori ai quali per dolo o colpa anche generica, si può attribuire il fatto. Salvo l'applicazione della disciplina penale per i titolari di imprese ed ai responsabili di enti per l'abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti.
- c) Salvo apposita convenzione con il Gestore, la mancata pulizia delle aree adibite a pubbliche manifestazioni, fiere, mercati, Luna Park, circhi, spettacoli viaggianti o iniziative tenute su suolo pubblico comunque denominate, si applica il PMR pari ad euro 500. Alla inosservanza degli ulteriori obblighi imposti con atto di concessione si applica il PMR pari ad euro 200.
- d) L'uso improprio del Tesserino di riconoscimento per l'accesso alla Piattaforma Ecologica Comunale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con PMR pari ad euro 100 oltre all'immediato ritiro dello stesso ai fini del provvedimento di sospensione o revoca che il Settore competente dovrà emanare nei 10 gg successivi a quello della ricezione del rapporto.
- e) L'asportazione o la mera cernita non professionale di rifiuti da contenitori o cassonetti comporta la sanzione pecuniaria con PMR di euro 100. Chiunque asporta abusivamente rifiuti riciclabili o avente valore economico che siano stati esposti per la raccolta o già conferiti alla Piazzola Ecologica Comunale, sarà deferito alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.
- f) Il conferimento di rifiuti prodotti da persone non residenti nel Comune di

Paderno Dugnano o non iscritti all'elenco dei soggetti che sono tenuti al versamento della relativa imposta, è sanzionato con PMR pari ad euro 100. Fatto salvo l'uso dei cestini comunali al servizio di luoghi pubblici per l'uso cui sono destinati.

- g) L'abbandono di rifiuti urbani in luoghi soggetti a scarichi abusivi o dove vi è già presenza di rifiuti, tale da creare degrado per il decoro o l'ambiente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria con PMR pari ad euro 300. Se l'abbandono riguarda rifiuti urbani ingombranti o pericolosi il PMR è pari ad euro 500.
- h) L'imbrattamento del suolo pubblico è sanzionato con PMR pari ad euro 100.

Art. 56 - Sanzioni accessorie

1. Il Settore competente può disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione.
2. È sempre disposta la confisca in caso di reiterazione specifica dell'illecito o di reiterazione nel quinquennio di più violazioni della stessa indole.

Art. 57 - Ripristino e smaltimento dei rifiuti

1. Il ripristino dello stato dei luoghi ed il corretto smaltimento dei rifiuti è sempre a carico del trasgressore e degli obbligati in solido.
2. L'agente accertatore ne impone l'obbligo nel verbale di contestazione ed

eventualmente da atto dell'immediata esecuzione.

3. In caso di rifiuto o impossibilità materiale, l'accertatore invia senza ritardo copia del verbale e rapporto al Direttore competente, che provvederà a spese dei responsabili e degli obbligati in solido.

4. Al rifiuto consegue autonoma violazione di cui all'art. 54 (SANZIONI) co. 1. Limitatamente ai rifiuti speciali assimilati, ingombranti o pericolosi il PMR è fissato in Euro 150,00.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 – Osservanza di altre disposizioni e di regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 59 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 74, comma 7, dello Statuto comunale.
2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.